



Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento delle basi legali dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS)

(Sviluppi dell'acquis di Schengen)

del 18 dicembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 2020²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. lo scambio di note del 20 dicembre 2018³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 e la decisione 2010/261/UE;
- b. lo scambio di note del 20 dicembre 2018⁴ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e modifica e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006;
- c. lo scambio di note del 20 dicembre 2018⁵ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1860 relativo all'uso

¹ RS 101

² FF 2020 3117

³ RS 0.362.380.086

⁴ RS 0.362.380.085

⁵ RS 0.362.380.097; RU 2021 366

del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁶ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato 1 è adottata.

Art. 3

Il coordinamento con altri atti normativi è disciplinato nell'allegato 2.

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali di cui all'allegato.

Consiglio nazionale, 18 dicembre 2020

Il presidente: Andreas Aebi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2020

Il presidente: Alex Kuprecht
La segretaria: Martina Buol

⁶ RS 0.362.31

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 10 aprile 2021.⁷

² Conformemente all'articolo 4 capoverso 2, le modifiche di legge di cui all'allegato 1 entrano in vigore come segue:

- a. articolo 68a capoversi 3 e 5 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (allegato 1 n. 1): il 1° luglio 2021;
- b. articolo 354 capoverso 5 del Codice penale (allegato 1 n. 4): il 1° luglio 2021;
- c. articolo 16 capoversi 6–10 della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (allegato 1 n. 5): il 1° luglio 2021.

³ Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

11 giugno 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁸ sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 67 cpv. 1 e 2

¹ Fatto salvo il capoverso 5, la SEM vieta l'entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se:

- a. l'allontanamento è eseguibile immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a–c;
- b. lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli;
- c. lo straniero ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero; o
- d. lo straniero è stato punito per aver commesso un reato di cui agli articoli 115 capoverso 1, 116, 117 o 118 oppure per aver tentato di commettere un tale reato.

² La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che:

- a. ha causato spese di aiuto sociale;
- b. si trova in carcerazione preliminare, in carcerazione in vista di rinvio coatto o in carcerazione cautelativa (art. 75–78).

Inserire gli art. 68a–68e prima del titolo della sezione 4

Art. 68a Segnalazione nel sistema d'informazione Schengen

¹ L'autorità competente inserisce nel sistema d'informazione Schengen (SIS) i dati dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali è stata disposta una delle decisioni di rimpatrio seguenti:

- a. un allontanamento secondo l'articolo 64;
- b. un'espulsione secondo l'articolo 68;

⁸ RS 142.20

- c. un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP⁹ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM¹⁰ in presenza di ordine esecutivo;
- d. un allontanamento con ordine esecutivo secondo gli articoli 44 e 45 LAsi¹¹.

² I dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di divieti di entrata secondo gli articoli 67 e 68 capoverso 3 o di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM sono inseriti nel SIS dall'autorità competente, sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) 2018/1861¹².

³ La SEM può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) di cui all'articolo 354 CP o nel SIMIC. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato.

⁴ Le autorità competenti per la segnalazione delle decisioni di cui ai capoversi 1 e 2 registrano nel SIMIC i dati personali della persona da segnalare. Ai fini della trasmissione al SIS registrano o fanno registrare in AFIS dalle autorità competenti l'immagine del viso e le impronte digitali, se non sono ancora disponibili.

⁵ In caso di segnalazioni da parte di fedpol, quest'ultimo può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili in AFIS. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato. Se non sono disponibili dati biometrici, fedpol può ordinare alle autorità che constatano un riscontro su queste segnalazioni di rilevarli ulteriormente.

⁶ Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze per la registrazione e la trasmissione dei dati di cui ai capoversi 1–5 ai fini delle segnalazioni nel SIS. Può prevedere deroghe alla registrazione e alla trasmissione dei dati biometrici.

Art. 68b Autorità competente

¹ Lo scambio di informazioni supplementari relative a una segnalazione secondo l'articolo 68a capoversi 1 e 2 tra gli Stati Schengen avviene tramite il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relativo alle segnalazioni inserite nel SIS (ufficio SIRENE).

² Se constatano che un cittadino di uno Stato terzo segnalato ai fini del rimpatrio da un altro Stato Schengen non ha osservato l'obbligo di rimpatrio, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio nazionale ne informano l'ufficio SIRENE.

³ Se in relazione a una segnalazione nel SIS è necessario consultare le competenti autorità di altri Stati Schengen, la consultazione è effettuata tramite l'ufficio SIRENE.

⁹ RS 311.0

¹⁰ RS 321.0

¹¹ RS 142.31

¹² Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.

Art. 68c Partenza e conferma del rimpatrio

¹ Se il cittadino di uno Stato terzo segnalato nel SIS ai fini del rimpatrio da un altro Stato Schengen lascia lo spazio Schengen, la competente autorità di controllo alla frontiera rilascia una conferma dell'avvenuta partenza all'attenzione dell'ufficio SIRENE. L'ufficio SIRENE la trasmette allo Stato Schengen segnalante affinché quest'ultimo cancelli nel SIS la segnalazione ai fini del rimpatrio.

² L'ufficio SIRENE inoltra le conferme di rimpatrio trasmesse da altri Stati Schengen all'autorità segnalante in Svizzera affinché quest'ultima cancelli la segnalazione.

Art. 68d Cancellazione delle segnalazioni svizzere nel SIS

¹ Le segnalazioni di cui all'articolo 68a capoverso 1 sono cancellate dall'autorità segnalante non appena:

- a. la persona segnalata ha lasciato lo spazio Schengen da un altro Stato Schengen;
- b. le decisioni sono state revocate o annullate; o
- c. è noto che l'interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

² La competente autorità di controllo alla frontiera cancella nel SIS le segnalazioni ai fini del rimpatrio secondo l'articolo 68a capoverso 1 non appena la persona segnalata lascia lo spazio Schengen dalla Svizzera.

³ Le segnalazioni ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno di cui all'articolo 68a capoverso 2 sono cancellate nel SIS dall'autorità segnalante non appena:

- a. la durata del divieto d'entrata o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP¹³ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM¹⁴ è scaduta;
- b. le decisioni sono state revocate o annullate; o
- c. è noto che l'interessato ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

⁴ Al momento della cancellazione delle segnalazioni ai fini del rimpatrio secondo il capoverso 1 lettera a o 2, è attivata senza indugio nel SIS un'eventuale segnalazione ai fini del rifiuto d'entrata e di soggiorno.

Art. 68e Comunicazione di dati del SIS a terzi

¹ I dati memorizzati nel SIS e le relative informazioni supplementari non possono essere trasmessi a Stati terzi, organizzazioni internazionali, servizi privati o persone fisiche.

¹³ RS 311.0

¹⁴ RS 321.0

² La SEM può trasmettere questi dati e informazioni a uno Stato terzo se in relazione al rimpatrio da uno Stato terzo è necessario identificare una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera oppure rilasciarle un documento di viaggio o un documento di identificazione, previo consenso dello Stato segnalante e sempreché siano rispettate le condizioni dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1860¹⁵.

*Art. 98c*¹⁶ **Compiti di sicurezza delle autorità di migrazione**

Nell'ambito dei propri compiti e competenze la SEM e le autorità cantonali cui compete l'esecuzione della presente legge verificano se uno straniero rappresenta un pericolo per la sicurezza interna o esterna o per le relazioni internazionali della Svizzera. In caso di segnalazioni di polizia è informato fedpol. Se necessario sono informate altre autorità cantonali interessate.

Art. 103a cpv. 4

⁴ Al passaggio del confine, i dati contenuti nel passaporto biometrico o nella carta per partecipanti possono essere confrontati con quelli del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) e del SIS.

Art. 109b cpv. 2 lett. e

² Il sistema nazionale visti contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:

- e. dati ottenuti dal sistema SIS ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso, sempreché vi sia una segnalazione secondo il regolamento (UE) 2018/1861¹⁷ o il regolamento (UE) 2018/1860¹⁸.

Art. 111g **Vigilanza sul trattamento dei dati nell'ambito della cooperazione Schengen**

¹ Le autorità cantonali di protezione dei dati e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) cooperano nell'ambito delle rispettive competenze.

² L'IFPDT esercita la vigilanza sul trattamento dei dati personali nell'ambito della cooperazione Schengen. Coordina l'attività di vigilanza con le autorità cantonali di protezione dei dati.

¹⁵ Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1.

¹⁶ All'entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (FF 2020 6795) l'art. 98c della presente legge diventa art. 98d.

¹⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 68a cpv. 2.

¹⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 68e cpv. 2.

³ Per l'esecuzione dei suoi compiti coopera con il Responsabile europeo della protezione dei dati, per il quale funge da autorità nazionale di vigilanza.

Art. 124a Relazione tra l'espulsione e la direttiva 2008/115/CE

La direttiva 2008/115/CE¹⁹ non si applica alla decisione e all'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP²⁰ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM²¹.

2. Legge del 26 giugno 1998²² sull'asilo

Art. 5a²³ Compiti di sicurezza delle autorità di migrazione

Nell'ambito dei propri compiti e competenze la SEM verifica se uno straniero rappresenta un pericolo per la sicurezza interna o esterna o per le relazioni internazionali della Svizzera. In caso di segnalazioni di polizia è informato fedpol. Se necessario sono informate anche le autorità cantonali interessate.

Art. 45a Segnalazione nel sistema d'informazione Schengen

¹ I dati dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali in virtù degli articoli 44 e 45 della presente legge è stata pronunciata una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE²⁴ sono inseriti dalla SEM nel sistema d'informazione Schengen (SIS).

² Gli allontanamenti di rifugiati sono inseriti nel SIS dall'autorità competente che ha emanato la decisione di allontanamento o di espulsione secondo l'articolo 64 o 68 LStr²⁵.

³ Gli articoli 68b–68e LStrI si applicano per analogia.

¹⁹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

²⁰ RS 311.0

²¹ RS 321.0

²² RS 142.31

²³ All'entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (FF 2020 6795) l'art. 5a della presente legge diventa art. 5b.

²⁴ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

²⁵ RS 142.20

Art. 89a cpv. 1

¹ La SEM può obbligare i Cantoni a rilevare e mettere a sua disposizione i dati necessari per la vigilanza finanziaria, nonché per la fissazione e l'adeguamento delle indennità finanziarie della Confederazione secondo gli articoli 88 e 91 capoverso 2^{bis} della presente legge e gli articoli 58 e 87 LStrI²⁶ oppure a registrarli nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della SEM.

Art. 89b Rimborso e rinuncia al versamento degli indennizzi a titolo forfettario

¹ La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI²⁷ se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza.

² Se l'inadempimento o l'adempimento parziale degli obblighi in materia d'esecuzione secondo l'articolo 46 determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell'interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone gli indennizzi a titolo forfettario di cui all'articolo 88 della presente legge e agli articoli 58 e 87 LStrI destinati a coprire le spese corrispondenti.

Art. 102d Vigilanza sul trattamento dei dati nell'ambito della cooperazione Dublino

¹ Le autorità cantonali di protezione dei dati e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) cooperano nell'ambito delle rispettive competenze.

² L'IFPDT esercita la vigilanza sul trattamento dei dati personali nell'ambito della cooperazione Dublino. Coordina l'attività di vigilanza con le autorità cantonali di protezione dei dati.

³ Per l'esecuzione dei suoi compiti coopera con il Responsabile europeo della protezione dei dati, per il quale funge da autorità nazionale di vigilanza.

3. Legge federale del 20 giugno 2003²⁸ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 3 cpv. 2 lett. h e 3 lett. j

² Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:

²⁶ RS 142.20

²⁷ RS 142.20

²⁸ RS 142.51

- h. trattamento dei dati personali concernenti misure di allontanamento e di respingimento;

³ Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:

- j. trattamento dei dati personali concernenti misure di allontanamento e di respingimento.

Art. 9 cpv. 1 lett. a^{bis} e 2 lett. b

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- a^{bis}. autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale (CP)²⁹ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927³⁰ (CPM);

² La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- b. autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM;

4. Codice penale³¹

Art. 354 cpv. 2 lett. e, 4 lett. d e 5

² Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:

- e. la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

⁴ Il Consiglio federale:

- d. disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.

⁵ Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.

²⁹ RS 311.0

³⁰ RS 321.0

³¹ RS 311.0

Art. 355a cpv. 1

¹ Fedpol e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) possono trasmettere all'Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.

Art. 355e cpv. 1

¹ Fedpol gestisce il servizio centrale per lo scambio di informazioni supplementari con gli Stati Schengen (ufficio SIRENE).

5. Legge federale del 13 giugno 2008³² sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 5a Trattamento indebito di dati del N-SIS

Chi tratta dati del N-SIS per uno scopo diverso da quelli di cui all'articolo 16 è punito con la multa.

Art. 5b Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni di cui all'articolo 5a spettano ai Cantoni.

Art. 8b Vigilanza sul trattamento dei dati nell'ambito della cooperazione Schengen

¹ Le autorità cantonali di protezione dei dati e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) cooperano nell'ambito delle rispettive competenze.

² L'IFPDT esercita la vigilanza sul trattamento dei dati personali nell'ambito della cooperazione Schengen. Coordina l'attività di vigilanza con le autorità cantonali di protezione dei dati.

³ Per l'esecuzione dei suoi compiti coopera con il Responsabile europeo della protezione dei dati, per il quale funge da autorità nazionale di vigilanza.

Art. 14 cpv. 2, primo periodo

² I profili del DNA e gli altri dati segnaletici (impronte digitali e palmari, tracce rilevate sui luoghi dei reati, fotografie e connotati) sono trattati in sistemi separati, disciplinati rispettivamente dalla legge del 20 giugno 2003³³ sui profili del DNA e dall'articolo 354 del Codice penale (CP)³⁴. ...

Art. 15 Sistema di ricerca informatizzato di polizia

¹ Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- a. arrestare una persona o individuarne il luogo di dimora nell'ambito di un'inchiesta penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura;
- b. cercare autori presunti di reato la cui identità è sconosciuta;
- c. eseguire le seguenti misure di protezione delle persone:
 1. trattenerne o prendere in custodia una persona per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti o per ricoverarla a scopo di assistenza,
 2. prevenire il rapimento internazionale di minori, previo ordine di un'autorità giudiziaria o dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti,
 3. trattenerne adulti capaci di discernimento per garantirne l'incolumità, previo consenso dell'interessato o previo ordine delle autorità cantonali di polizia;
- d. individuare il luogo di dimora di persone scomparse e trattenerle o prenderle in custodia;
- e. eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), l'articolo 66a o 66a^{bis} CP³⁵ o l'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927³⁶ (CPM), la LStrI³⁷ e la legge del 26 giugno 1998³⁸ sull'asilo (LAsi);
- f. confrontare in modo sistematico i dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il sistema di ricerca informatizzato di polizia, conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStrI;
- g. comunicare divieti di far uso di licenze di condurre straniere non valide in Svizzera;

33 RS 363

34 RS 311.0

35 RS 311.0

36 RS 321.0

37 RS 142.20

38 RS 142.31

- h. individuare il luogo di dimora di conducenti di veicoli a motore sprovvisti di un'assicurazione di responsabilità civile;
- i. ricercare veicoli, aeromobili e natanti, inclusi i motori e altre parti identificabili, nonché container, documenti ufficiali, targhe di immatricolazione o altri oggetti;
- j. segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell'articolo 24c della legge federale del 21 marzo 1997³⁹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
- k. raccogliere e scambiare informazioni mediante sorveglianza discreta, controllo di indagine o controllo mirato di persone, veicoli o altri oggetti allo scopo di avviare un procedimento penale, eseguire una pena, prevenire minacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna;
- l. controllare le persone in esecuzione di pena o di misura che hanno commesso uno dei reati di cui all'articolo 64 capoverso 1 CP;
- m. individuare il luogo di dimora di persone che devono prestare servizio civile o di persone astrette al lavoro conformemente all'articolo 80b capoverso 1 lettera g della legge federale del 6 ottobre 1995⁴⁰ sul servizio civile sostitutivo.

² Il sistema informatizzato contiene i dati che permettono di identificare le persone e gli oggetti ricercati, i dati segnaletici e i dati relativi alle circostanze della ricerca, alle misure da adottare in caso di ritrovamento, alle autorità competenti, ai terzi implicati (testimoni, danneggiati, rappresentanti legali, detentori, persona che ha trovato l'oggetto) e ai reati non chiariti.

³ Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:

- a. fedpol, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1;
- b. la Commissione federale delle case da gioco, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e i;
- c. il Ministero pubblico della Confederazione, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera a;
- d. l'Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980⁴¹ sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera d;
- e. le autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM, per l'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera e;

³⁹ RS 120

⁴⁰ RS 824.0

⁴¹ RS 0.211.230.02

- f. l'Ufficio federale di giustizia, nell'ambito dell'applicazione dalla legge federale del 20 marzo 1981⁴² sull'assistenza internazionale in materia penale, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e i;
- g. la SEM, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere e ed f;
- h. la Direzione generale delle dogane, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e i;
- i. le autorità della giustizia militare, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera a;
- j. le autorità cantonali di polizia, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1;
- k. le altre autorità civili cantonali designate dal Consiglio federale mediante ordinanza, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere c, d, g, h e i;

⁴³ il SIC, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera k.

⁴ Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:

- a. le autorità menzionate nel capoverso 3;
- b. il Corpo delle guardie di confine e gli uffici doganali;
- c. le rappresentanze svizzere all'estero e la sezione Protezione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
- d. la Segreteria generale di Interpol e gli Uffici centrali nazionali di Interpol di altri Stati, per quanto concerne la ricerca di veicoli e di oggetti, esclusi i dati relativi alle persone;
- e. gli uffici della circolazione stradale e della navigazione, per quanto concerne i veicoli, i natanti nonché i relativi documenti e le targhe di immatricolazione;
- f. l'autorità incaricata di effettuare i controlli di sicurezza relativi alle persone conformemente all'articolo 21 capoverso 1 LMSI;
- g. la Segreteria di Stato dell'economia e le autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e di mercato del lavoro, per verificare se uno straniero è iscritto nel sistema informatizzato;
- h. le autorità di rilascio di cui all'articolo 4 della legge del 22 giugno 2001⁴⁴ sui documenti d'identità, per accertare se esistono eventuali motivi per rifiutare il rilascio di documenti d'identità;

⁴² RS 351.1

⁴³ All'entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplosive (FF 2020 6827) la lett. l della presente legge diventa lett. m.

⁴⁴ RS 143.1

- i. il SIC, per la ricerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veicoli secondo la legge federale del 25 settembre 2015⁴⁵ sulle attività informative (LAIⁿ);
- j. l'Ufficio federale dell'aviazione civile, per quanto concerne gli aeromobili, inclusi i relativi documenti, motori e altre parti identificabili;
- k⁴⁶. la SEM nonché le autorità cantonali e comunali di migrazione:
 1. per la verifica delle condizioni per l'entrata e il soggiorno in Svizzera,
 2. per le procedure concernenti l'acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della legge del 20 giugno 2014⁴⁷ sulla cittadinanza (LCit);
- l.⁴⁸ le altre autorità giudiziarie e amministrative designate dal Consiglio federale mediante ordinanza.

⁵ Il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti può essere collegato con altri sistemi d'informazione per consentire agli utenti menzionati nel capoverso 4 di consultare gli altri sistemi d'informazione con un'unica interrogazione, sempre che essi dispongano dei necessari diritti d'accesso.

Art. 16 Parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen

¹ Fedpol gestisce il N-SIS, avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali.

² Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- a. arrestare una persona o, se ciò non è possibile, individuarne il luogo di dimora per un'inchiesta penale, eseguire una pena oppure una misura o procedere all'estradizione;
- b. cercare autori presunti di reato la cui identità è sconosciuta;
- c. ordinare, eseguire e controllare le misure di allontanamento e di respingimento secondo l'articolo 121 capoverso 2 Cost., l'articolo 66a o 66a^{bis} CP⁴⁹ o l'articolo 49a o 49a^{bis} CPM⁵⁰, la LStr⁵¹ o la LAsi⁵² nei confronti di persone

⁴⁵ RS 121

⁴⁶ All'entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplosive (FF 2020 6827) o della legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (FF 2020 6795) la lett. k della presente legge diventa lett. k^{bis}.

⁴⁷ RS 141.0

⁴⁸ All'entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplosive (FF 2020 6827) e della legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (FF 2020 6795) la lett. l della presente legge diventa lett. m.

⁴⁹ RS 311.0

⁵⁰ RS 321.0

⁵¹ RS 142.20

⁵² RS 142.31

- che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l'allegato 3;
- d. individuare il luogo di dimora di persone scomparse;
 - e. trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l'incolumità, per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti, per ricoverarla a scopo di assistenza o per prevenire minacce;
 - f. individuare il domicilio o il luogo di dimora di testimoni nonché di persone accusate o imputate nell'ambito di un procedimento penale o condannate alla conclusione dello stesso;
 - g. raccogliere e scambiare informazioni mediante sorveglianza discreta, controllo di indagine o controllo mirato di persone, veicoli o altri oggetti allo scopo di avviare un procedimento penale, eseguire una pena, prevenire minacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna;
 - h. ricercare veicoli, aeromobili e natanti, inclusi i motori e altre parti identificabili, nonché container, documenti ufficiali, targhe di immatricolazione o altri oggetti;
 - i. verificare se i veicoli, gli aeromobili e i natanti, inclusi i motori, presentati o sottoposti alla registrazione possono essere immatricolati;
 - j⁵³. verificare se vi sono aspetti da considerare nel quadro del rilascio di autorizzazioni relative ad armi da fuoco secondo la legge del 20 giugno 1997⁵⁴ sulle armi (LArm) e la legge federale del 13 dicembre 1996⁵⁵ sul materiale bellico (LMB);
 - k. confrontare in modo sistematico i dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il N-SIS, conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStrI;
 - l. verificare le condizioni di entrata e di soggiorno dei cittadini di Stati terzi in Svizzera e prendere le decisioni del caso;
 - m. identificare i cittadini di Stati terzi che sono entrati o soggiornano illegalmente in Svizzera;
 - n. identificare i richiedenti l'asilo;
 - o. controllare le frontiere secondo il regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen)⁵⁶;

⁵³ All'entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2020 sui precursori di sostanze esplosive (FF 2020 6827) la lett. j della presente legge diventa lett. j^{bis}.

⁵⁴ RS 514.54

⁵⁵ RS 514.51

⁵⁶ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

- p. verificare le domande di visto e prendere le decisioni del caso secondo il regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti)⁵⁷;
- q. svolgere la procedura per l'acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della LCit⁵⁸;
- r. procedere a controlli doganali sul territorio svizzero.

³ Il sistema contiene i dati di cui all'articolo 15 capoverso 2. A fini identificativi può contenere anche profili del DNA di persone scomparse.

⁴ I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

- a. fedpol;
- b. il Ministero pubblico della Confederazione;
- c. l'Ufficio federale di giustizia;
- d. le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;
- e. il SIC;
- f. la SEM nonché le competenti autorità cantonali e comunali e le autorità di controllo alla frontiera per i compiti di cui al capoverso 2 lettera c;
- g. le autorità competenti in materia di rilascio dei visti in Svizzera e all'estero per i compiti di cui al capoverso 2 lettera l;
- h. le autorità preposte all'esecuzione delle pene;
- i. le autorità della giustizia militare;
- j. le altre autorità cantonali designate dal Consiglio federale tramite ordinanza che svolgono compiti di cui al capoverso 2 lettere d ed e.

⁵ I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

- a. le autorità menzionate nel capoverso 4 lettere a–d;
- b. il SIC, esclusivamente allo scopo di prevenire o accertare reati di terrorismo o altri reati gravi;
- c. le autorità doganali e di confine, per:
 - 1. il controllo di frontiera conformemente al codice frontiere Schengen,
 - 2. il controllo doganale sul territorio svizzero;
- d. la SEM, dopo il confronto sistematico dei dati del sistema d'informazione sui passeggeri con il N-SIS, conformemente all'articolo 104a capoverso 4 LStrI;

⁵⁷ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 77 del 12.7.2019, pag. 25.

⁵⁸ RS 141.0

- e. la SEM, le rappresentanze svizzere in Svizzera e all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, per esaminare le domande e prendere le relative decisioni conformemente al codice dei visti;
- f. la SEM e le autorità cantonali e comunali di migrazione, per:
 - 1. verificare le condizioni di entrata e di soggiorno in Svizzera dei cittadini di Stati terzi e prendere le decisioni del caso,
 - 2. svolgere la procedura per l'acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della LCit;
- g. la SEM e le autorità cantonali di migrazione e di polizia, per identificare i richiedenti l'asilo e i cittadini di Stati terzi che sono entrati o soggiornano illegalmente in Svizzera;
- h. le autorità che pronunciano ed eseguono le misure di allontanamento e di respingimento secondo l'articolo 121 capoverso 2 Cost., l'articolo 66a o 66a^{bis} CP o l'articolo 49a o 49a^{bis} CPM, la LStrI o la LAsi;
- i. fedpol, la SECO e gli uffici cantonali competenti per il rilascio di autorizzazioni relative alle armi da fuoco secondo la LArm e la LMB;
- j. l'Ufficio federale dell'aviazione civile;
- k. gli uffici della circolazione stradale e della navigazione.

⁶ Nella misura in cui il SIC tratti dati del N-SIS, si applica la legge del 28 settembre 2018⁵⁹ sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

⁷ I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un'interfaccia in comune utilizzando altri sistemi d'informazione, nella misura in cui gli utenti dispongano delle pertinenti autorizzazioni.

⁸ Per quanto necessario, i dati contenuti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia, nel sistema automatizzato d'identificazione delle impronte digitali di cui all'articolo 354 CP e nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 2003⁶⁰ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata.

⁹ Basandosi sugli Accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina:

- a. il diritto d'accesso per il trattamento delle varie categorie di dati;
- b. la durata di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati e la collaborazione con altre autorità federali e i Cantoni;

⁵⁹ RS 235.3

⁶⁰ RS 142.51

-
- c. le autorità di cui al capoverso 4 autorizzate a inserire direttamente nel N-SIS determinate categorie di dati;
 - d. le autorità e i terzi cui possono, in casi specifici, essere comunicati dati;
 - e. i diritti degli interessati, in particolare quello di ottenere informazioni nonché di poter consultare, far rettificare o distruggere i dati che li riguardano;
 - f. l'obbligo di comunicare a posteriori agli interessati che le segnalazioni nel N-SIS secondo il capoverso 4 sono state distrutte, se:
 - 1. tali persone non hanno potuto rendersi conto dell'inserimento delle segnalazioni nel N-SIS,
 - 2. non vi si oppongono interessi preponderanti inerenti al procedimento penale o di terzi, e
 - 3. la comunicazione a posteriori non richiede mezzi sproporzionati;
 - g. la responsabilità degli organi federali e cantonali in materia di protezione dei dati.

¹⁰ Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 9 lettere e ed f, sono fatti salvi l'articolo 8 della presente legge e gli articoli 63–66 LAn⁶¹.

Allegato 3

Alla presente legge è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.

Appendice all'allegato 1 n. 5

Allegato 3

(art. 16 cpv. 2 lett. c)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁶² tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁶³ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. la Convenzione del 22 settembre 2011⁶⁴ tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- d. l'Accordo del 17 dicembre 2004⁶⁵ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. l'Accordo del 28 aprile 2005⁶⁶ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- f. il Protocollo del 28 febbraio 2008⁶⁷ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

⁶² RS **0.362.31**

⁶³ RS **0.362.1**

⁶⁴ RS **0.362.11**

⁶⁵ RS **0.362.32**

⁶⁶ RS **0.362.33**

⁶⁷ RS **0.362.311**

Allegato 2
(art. 3)

Coordinamento con altri atti normativi

1. Codice penale (CP)

1. All'entrata in vigore della legge del 25 settembre 2020⁶⁸ sulla protezione dei dati l'articolo 355a capoverso 1 del CP⁶⁹ (Allegato 1, n. 4) avrà il seguente tenore:

Art. 355a cpv. 1

¹ Fedpol e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) possono trasmettere all'Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione.

2. Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica del CP⁷⁰ (Allegato 1, n. 4) o la modifica del CP nel quadro della legge del 17 giugno 2016⁷¹ sul casellario giudiziale (Allegato 1, n. 3), all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, l'articolo 354 capoversi 2 e 4–6 CP avrà il seguente tenore:

Art. 354 cpv. 2 e 4–6

² Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:

- a. l'Ufficio federale di polizia;
- b. la Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
- c. l'Ufficio federale di giustizia;
- d. l'Amministrazione federale delle dogane;
- e. le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;
- f. il Servizio delle attività informative della Confederazione;
- g. le autorità cantonali di polizia;
- h. le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.

⁶⁸ RS 235.1; FF 2020 6695

⁶⁹ RS 311.0

⁷⁰ RS 311.0

⁷¹ RS 330; FF 2016 4315

⁴ I dati possono essere utilizzati:

- a. sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16–19 della legge del 20 giugno 2003⁷² sui profili del DNA; o
- b. in caso di condanna per contravvenzione, nei cinque anni successivi al pagamento di una multa o all'esecuzione di una corrispondente pena detentiva sostitutiva.

⁵ Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni.

⁶ Ai fini delle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen (SIS) la SEM o l'Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata.

2. Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP)

1. Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LSIP⁷³ (Allegato 1, n. 5) o la modifica della LSIP nel quadro della legge federale del 25 settembre 2020⁷⁴ sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (Cifra I n. 9), all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, l'articolo 15 capoverso 1 lettere g^{bis}, h, j e j^{bis} LSIP avrà il seguente tenore:

Art. 15 cpv. 1 lett. g^{bis}, h, j e j^{bis}

¹ Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- g^{bis}. eseguire misure di polizia atte a prevenire attività terroristiche ai sensi della sezione 5 della legge federale del 21 marzo 1997⁷⁵ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
- h. individuare il luogo di dimora di conducenti di veicoli a motore sprovvisti di un'assicurazione di responsabilità civile;

⁷² RS 363

⁷³ RS 361

⁷⁴ FF 2020 6795

⁷⁵ RS 120

- j. segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell'articolo 24c LMSI;
- j^{bis}. procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone, veicoli, natanti, aeromobili e container conformemente all'articolo 3b della legge federale del 7 ottobre 1994⁷⁶ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati o alle disposizioni del diritto cantonale al fine di avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza o per la sicurezza interna o esterna;

2. Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della LSIP⁷⁷ (Allegato 1, n. 5) o la modifica della LSIP nel quadro della modifica del 25 settembre 2020⁷⁸ della legge del 16 dicembre 2005⁷⁹ sugli stranieri e la loro integrazione (Allegato), all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, l'articolo 16 capoverso 5^{bis} LSIP avrà il seguente tenore:

Art. 16 cpv. 5^{bis}

Privo di oggetto o abrogato

76 RS 360

77 RS 361

78 FF 2020 6851

79 RS 142.20

